

Codice A1603B

D.D. 22 novembre 2021, n. 735

**Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006 - Progetto: "Introduzione di un impianto di trattamento effluenti", a servizio del sito produttivo ICE S.p.A., localizzato nel Comune di Basaluzzo (AL) - Cat. Progettuale B1 15 - Pos. 2021-25/VER.**



**ATTO DD 735/A1603B/2021**

**DEL 22/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1603B - Servizi ambientali**

**OGGETTO:** Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 - Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006 - Progetto: "Introduzione di un impianto di trattamento effluenti", a servizio del sito produttivo ICE S.p.A., localizzato nel Comune di Basaluzzo (AL) – Cat. Progettuale B1 15 - Pos. 2021-25/VER.

In data 08 settembre 2021, il sig. Guido Castelli in qualità di delegato del Legale Rappresentante della società ICE S.p.A., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: "Introduzione di un impianto di trattamento effluenti", localizzato nel comune di Basaluzzo (AL).

Il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23 marzo 2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

Ai sensi del c. 2 dell'art. 19 d.lgs. 152/2006 aggiornato, è stata verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza.

Le principali caratteristiche del progetto proposto sono le seguenti:

L'obiettivo di ICE S.p.A., che produce principi attivi destinati alla preparazione di farmaci, è quello di dotarsi di un sistema per il trattamento delle acque reflue industriali (potenzialità pari a circa 50.000 a.e.) al fine di ridurre il carico inquinante, in funzione del rispetto i limiti di accettabilità previsti per lo scarico delle acque in fognatura. La realizzazione dell'impianto proposto consentirà ad ICE S.P.A. di mantenere l'attuale conferimento dei reflui generati presso i depuratori di Basaluzzo e Novi Ligure, senza dover ricorrere, per alcuni parametri, a deroghe rispetto ai limiti normativi di cui alla Tab. 3, All. 5 Parte Terza, del d. lgs. 152/2006.

Si tratta in particolare della realizzazione di un “Sistema MBBR” (Moving Bed Biofilm Reactor) per il trattamento dei reflui industriali, che prevede l’utilizzo di un “supporto di plastica galleggiante” (carrier) al fine di ospitare biomasse all’interno di un reattore biologico di tipo DACS (Down-flow Anaerobic Carrier System). L’impianto di trattamento è inoltre progettato per permettere il recupero del biogas dalla fase anaerobica, che sarà utilizzato come combustibile per la produzione di energia.

Occorre evidenziare che l’intervento è finalizzato esclusivamente a migliorare i potenziali impatti correlati al comparto scarichi idrici e pertanto non saranno in alcun modo modificati sia il ciclo produttivo che gli impianti esistenti. Infatti l’impianto di depurazione si innesterà a valle di tutti i cicli produttivi e sarà installato in una sezione isolata dello stabilimento.

Preso atto che

Il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico regionale costituito con d.g.r. 21-27037 del 12.04.1999 così come previsto dall’art. 7, comma 3, L.R. 40/1998 ha individuato la Direzione Ambiente, Tutela e Governo del Territorio - Settore Servizi Ambientali quale struttura competente per il coordinamento dell’istruttoria regionale individuando altresì le altre strutture regionali interessate all’istruttoria medesima;

il medesimo Nucleo centrale ha provveduto inoltre alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell’avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell’intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

Dato atto che

Ai sensi dell’art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall’art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell’avvio del procedimento, è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n. 101611/A1605B del 13/09/2021, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale;

ai fini dell’avvio della fase istruttoria è stata convocata, con nota prot. n. 109781/A1603B del 30/09/2021, una riunione dell’Organo tecnico regionale da tenersi in “modalità asincrona”, al fine di acquisire i pareri di competenza da parte di tutti i soggetti interessati entro il 15/10/2021;

sono pervenuti i seguenti pareri/contributi:

- 1. Comunicazione - in data 01/10/2021 - con cui il Settore Tecnico regionale AL-AT ritiene che, effettuate le verifiche di competenza, non vi sono osservazioni rispetto ai contenuti degli elaborati di progetto.*
- 2. Nota del Settore regionale Territorio e Paesaggio con la quale si comunica che, a seguito delle verifiche di competenza effettuate sul progetto, l’area oggetto dell’intervento non risulta ricadere in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del d. lgs. 42/2004 e s.m.i. (Prot. n. 112590/A1603B del 06/10/2021).*
- 3. Comunicazione - in data 07/10/2021 - con cui il Settore regionale Tutela delle Acque ha ritenuto necessario formulare, dopo aver effettuato le verifiche di competenza, alcune richieste di chiarimento per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche ed il destino finale dei fanghi prodotti.*
- 4. Nota della Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Servizio VIA, VAS e IPPC con la quale viene comunicato di ritenere molto positiva la proposta progettuale esaminata, ritenendo comunque necessario chiarire aspetti legati alla gestione dei fanghi di depurazione ed in generale connessi con la procedura di riesame dell’AIA (Prot. n. 117733/A1603B del 18/10/2021).*
- 5. Nota con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio (Province di Asti ed Alessandria), non ravvisando impatti delle opere in progetto sulle componenti paesaggistiche, ritiene che il progetto presentato si possa escludere dalla procedura di V.I.A. (Prot. n. 119663/A1603B del 21/10/2021)*
- 6. Contributo tecnico-scientifico dell’ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Sud-Est (In data 18/10/2021), con il quale, nel ritenere il progetto dell’impianto rispondente al principio IPPC del “miglioramento continuo” e coerente con le BAT applicabili per il settore di attività vengono*

*evidenziate necessità di chiarimento/approfondimento per quanto riguarda varie tematiche ambientali (Emissioni in atmosfera, Agenti fisici e Rumore, Gestione acque di scarico).*

*7. Nota con la quale l'ASL di Alessandria comunica che l'intervento agisce secondo un percorso di miglioramento degli scarichi aziendali che comunque scaricano in fognatura e che pertanto il progetto proposto può essere escluso dalla successiva fase di VIA.*

Rilevato che

successivamente all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata indetta, con nota prot. n. 126486/A1603B del 05/11/2021, una Conferenza dei servizi "in modalità asincrona", ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

a seguito dell'indizione della Conferenza dei servizi, tenuto conto dei pareri pervenuti e alla luce degli esiti della ulteriore fase istruttoria e di valutazione svolta nel corso della medesima conferenza si ritiene che il progetto relativo a "Introduzione di un impianto di trattamento effluenti", a servizio del sito produttivo ICE S.p.A., localizzato nel Comune di Basaluzzo (AL), possa essere escluso dalla fase di valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti le successive fasi di progettazione e la fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016.

In accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 91/271/CEE;
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l.r. 40/1998;
- d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999.

**DETERMINA**

di ritenere che il progetto relativo a "Introduzione di un impianto di trattamento effluenti", a servizio del sito produttivo ICE S.p.A., localizzato nel Comune di Basaluzzo (AL), presentato da ICE S.p.A., sia escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti le successive fasi di progettazione e la fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto

delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali)  
Firmato digitalmente da Paola Molina

Allegato

## ALLEGATO A

*Legge regionale 40/1998 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “Introduzione di un impianto di trattamento effluenti”, a servizio del sito produttivo ICE S.p.A., localizzato nel Comune di Basaluzzo (AL).*

### **Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari.**

### **Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017.**

#### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo. In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

#### **2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**

##### Fase di progettazione definitiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: **Post operam**

2.1 Dovrà essere redatto un bilancio ambientale che tenga conto dell'apporto emissivo del nuovo impianto, dell'apporto di inquinanti con contestuale eventuale aumento di emissioni al post-combustore, dell'apporto della CO<sub>2</sub> dopo la miscelazione con le acque provenienti dall'equalizzazione e della riduzione delle emissioni conseguente al minor utilizzo delle caldaie di produzione vapore.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.2 Dovrà essere effettuata, anche in funzione del riesame dell'AIA, una caratterizzazione qualitativa dei fanghi prodotti e conseguentemente dovranno essere individuati e comunicati in sede di richiesta di riesame dell'AIA, i potenziali soggetti cui si intende destinare i fanghi in uscita

dall'impianto in progetto, sia in caso di utilizzo quali ammendanti in agricoltura, sia in caso di avvio al recupero/smaltimento.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Provincia di Alessandria

2.3 Occorre effettuare un'indagine fono-metrica post-operam, assicurando un ciclo di misura completo (livelli interni ed esterni) ad impianto in esercizio e nelle condizioni di massimo disturbo soprattutto in prossimità dei ricettori.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Provincia di Alessandria ed ARPA Piemonte

2.4 Occorre effettuare una campagna di campionamenti ed analisi odorimetriche ai sensi della "Norma UNI EN 13725/20042" in condizioni di esercizio dell'impianto di depurazione, presso le sorgenti emmissive considerate a validazione del modello utilizzato.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.5 Una volta entrato in esercizio il nuovo impianto di depurazione dovranno essere attivate le seguenti modalità di monitoraggio delle emissioni diffuse/fuggitive:

- individuazione di 4 punti di campionamento sul confine di stabilimento a cui aggiungere un numero congruo di punti interni al fine di una corretta caratterizzazione spaziale dei fenomeni (comprensivo di un punto presso il nuovo impianto di trattamento effluenti);
- esecuzione di 2 campagne misurazioni nell'anno, una estiva ed una invernale, della durata di minimo 7gg.
- individuazione ed indicazione dei marker di emissione che si intende ricercare anche nell'ambito di quelli già monitorati da Arpa nel 2019 considerando anche la soglia odorigena;
- registrazione delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.6 In condizioni di *Post-combustore* spento o in manutenzione, in cui è previsto l'invio dell'off-gas, come trattamento di back-up, al sistema di aerazione/ossidazione, come aria falsa, nei reattori aerobici al fine di verificare l'effettiva capacità di abbattimento del sistema in tali condizioni, dovrà essere assicurata l'esecuzione di autocontrolli a seguito di messa a regime del nuovo impianto. In riferimento agli autocontrolli, al fine di ottenere una reale rappresentatività dei dati ottenuti, è necessario che la sensibilità del metodo utilizzato scenda ad almeno un decimo del limite imposto e che per il confronto con i limiti venga applicato il metodo *medium-bound*. Il confronto con il limite di riferimento dovrà essere effettuato considerando la media delle misure sommata della relativa deviazione standard.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.7 Considerato che in circostanze di emergenza e/o durante le operazioni di avvio, manutenzione e attività ridotta dell'impianto di combustione del biogas, quest'ultimo potrà eventualmente essere inviato ad una torcia di emergenza, che sarà utilizzata per meno di 500 ore l'anno, occorre che l'utilizzo della torcia sia registrato con contestuale comunicazione dell'accensione e dello spegnimento agli Enti preposti.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte

2.8 Occorre che il sito di stoccaggio dei fanghi risulti idoneo ad evitare qualsiasi sversamento su suolo e rischio di inquinamento delle acque sotterranee e che il telo di copertura dei fanghi stoccati garantisca da eventuale fuoriuscita di emissioni odorigine.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte (Settore Tutela delle Acque) ed ARPA Piemonte

## **Fase di cantiere**

Termine per la Verifica di ottemperanza: **In corso d'opera** (inizio/fine lavori)

2.9 Al Dipartimento ARPA "Territoriale Sud-Est" dovranno essere comunicati le date di l'inizio e di conclusione dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle condizioni ambientali di competenza dell'Agenzia ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. dell'art. 8 della L.R. 40/98.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza:* ARPA Piemonte

### **3. Condizioni e misure supplementari per il rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.**

Occorre evidenziare come il riesame AIA, con valenza di rinnovo, non può prescindere dalla realizzazione di un impianto di pre-trattamento delle acque reflue, quale quello proposto, conformemente a quanto previsto dai BREFs (BAT reference documents).

3.1 In sede di riesame dell'AIA occorrerà definire, attraverso specifiche convenzioni con i Gestori degli impianti di depurazione di Novi Ligure (Gestione Acqua S.p.A.) e di Basaluzzo (Valle Orba Depurazione S.r.l.), tutti gli aspetti quali-quantitativi relativi al recapito delle acque di scarico dell'impianto in argomento nei collettori che afferiscono ai suddetti depuratori. In particolare dovranno essere esplicitati i quantitativi conferiti nei rispettivi collettori, che devono essere equamente ripartiti, fatte salve le condizioni funzionali degli impianti verso i quali i reflui vengono recapitati. In apposita planimetria dovranno essere rappresentati sia l'esatta ubicazione dell'impianto in progetto che i relativi punti di conferimento dei reflui nei collettori di cui sopra.

Con le suddette convenzioni dovranno inoltre essere recepite le condizioni poste dai suddetti Gestori nei rispettivi iter autorizzativi.

3.2 In fase di riesame dell'AIA, che terrà conto dell'entrata in esercizio del nuovo impianto, ICE S.p.A. dovrà predisporre un piano per l'attivazione del protocollo di scarico in pubblica fognatura da attivarsi in "caso di emergenza" che, in funzione del malfunzionamento delle singole sezioni, indichi quali sono i limiti allo scarico attesi. I Gestori di cui al punto 3.1, al momento della sospensione temporanea del regolare funzionamento dell'impianto di trattamento proposto, si riserveranno di verificare l'accettabilità di detto refluo conformemente allo stato dei rispettivi impianti ed alla loro capacità residua, al fine di garantirne il regolare funzionamento ed il conseguente rispetto dei limiti allo scarico in acque superficiali. Nel caso di attivazione dello scarico in "condizioni di emergenza" ed alle condizioni concordate, i reflui scaricati verranno quantificati e fatturati sulla base del volume determinati da idonei "misuratore di portata" in ragione del carico inquinante rilevato nel periodo di emergenza, in conformità con la normativa tariffaria vigente.

3.3 Tutte le attività che comporteranno un fuori servizio totale o parziale del nuovo impianto a servizio di ICE S.p.A. dovranno essere, di volta in volta, comunicate con la massima urgenza tramite PEC ai Gestori di cui al punto 3.2 ed agli Enti di controllo, indicando l'inizio e la fine delle relative operazioni di ripristino della funzionalità e le cause che hanno determinato il fermo dell'impianto o il suo disservizio.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza di tutti gli adempimenti di cui al paragrafo 3:*

Provincia di Alessandria